



ENERGIA LIBERA

Statuto

27 maggio 2024



Art. 1

Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata Energia Libera.

Art. 2

Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Bologna e può istituire uffici anche in altre località.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Principi fondamentali

1. L'Associazione ha per scopo lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico nell'attuale momento di transizione.
2. Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione intende costruire, sviluppare e mettere a disposizione della Comunità un insieme di conoscenze derivanti dalla condivisione delle culture aziendali dei Soci e dall'acquisizione di contributi esterni di rilevante pregio scientifico.
3. L'Associazione intende inoltre partecipare all'elaborazione delle politiche pubbliche nel settore energetico in modo trasparente e indipendente, assumendo in ogni sede posizioni coerenti con l'affermazione dei seguenti Principi fondamentali:
 - a. con riferimento alla produzione di energia elettrica, l'Associazione opera affinché le politiche pubbliche riconoscano, nell'ambito del processo di transizione verso fonti meno impattanti, il ruolo di *back up* di sistema della produzione termoelettrica a gas con le migliori caratteristiche di flessibilità ed efficienza;
 - b. con riferimento al mercato wholesale dell'energia elettrica e del gas, l'Associazione è favorevole ad ogni misura diretta a garantirne la libertà e la liquidità e a preservarlo da distorsioni competitive, attraverso una rapida e costante armonizzazione con il *market design* europeo. Il mercato elettrico, basato sugli ambiti di contrattazione energia, servizi e capacità produttiva, dovrà consentire una progressiva integrazione delle fonti rinnovabili;
 - c. con riferimento ai mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Associazione ritiene fondamentale che le Istituzioni pubbliche adottino politiche tese a favorirne la completa liberalizzazione. Solo un'aperta, equa e trasparente competizione tra gli operatori può consentire al consumatore di scegliere tra offerte convenienti, differenziate e tecnologicamente avanzate;
 - d. con riferimento alle infrastrutture, l'Associazione promuove le iniziative dirette a sviluppare le interconnessioni transfrontaliere tra l'Italia ed i Paesi confinanti, al fine di realizzare una piena integrazione dei mercati europei, nonché a rafforzare la rete di trasmissione nazionale, con l'obiettivo di superare la zonizzazione del mercato. Tali iniziative, quando realizzate da soggetti regolati, dovranno essere preventivamente sottoposte a pubblica e rigorosa valutazione costi/benefici;
 - e. con riferimento alla governance, l'Associazione ritiene necessaria la massima trasparenza dell'azione amministrativa nella determinazione degli obiettivi, nella

- valutazione dei risultati e nella contabilizzazione dei costi, estendendo e rafforzando l'analisi di impatto regolatorio;
- f. con riferimento all'innovazione energetica e sostenibilità, l'Associazione promuove l'utilizzo del vettore elettrico, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica in corso e di massimizzarne i benefici in termini economici, ambientali e di qualità della vita. L'Associazione ritiene necessario fornire segnali per la decarbonizzazione attraverso una riforma strutturale del meccanismo degli ETS;
 - g. con riferimento alla mobilità alternativa, l'Associazione ritiene che lo sviluppo della mobilità basata su combustibili alternativi ai derivati petroliferi sia una condizione essenziale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. Energia Libera ritiene che lo sviluppo dei combustibili alternativi e delle relative infrastrutture debba avvenire secondo principi di mercato e di neutralità tecnologica.

Art. 4 Attività

- 1 Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione si propone di:
 - a. studiare, anche avvalendosi della collaborazione di primari Istituti di ricerca, specifici temi tecnici, economici e giuridici di comune interesse;
 - b. favorire lo scambio di orientamenti tra i Soci sulla regolazione esistente e sulle proposte di regolazione, anche al fine dell'elaborazione di posizioni comuni;
 - c. dare la più ampia diffusione al proprio patrimonio di conoscenze, anche attraverso l'organizzazione di eventi aperti alla partecipazione del pubblico;
 - d. promuovere i contatti con gli *stakeholders* pubblici e privati operanti nel settore energetico e collaborare con gli stessi soggetti alla definizione delle politiche pubbliche nel settore energetico;
 - e. incoraggiare studi e pubblicazioni di carattere economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia;
 - f. promuovere iniziative nell'interesse comune dei Soci;
 - g. rappresentare i Soci, se delegata, nella stipula di accordi nazionali ed internazionali;
 - h. definire, sottoscrivere e dare attuazione al Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico e degli accordi sindacali ad esso connessi, per conto degli Associati che le delegheranno tale attività;
 - i. se richiesta, patrocinare, trattare e definire le controversie individuali e collettive di lavoro dei dipendenti delle Aziende associate;
 - j. impugnare, dinanzi alle competenti giurisdizioni, gli atti che comportano una lesione dell'interesse dell'Associazione e/o dell'interesse collettivo statutariamente tutelato, o intervenire nei giudizi promossi dai Soci o da terzi nei confronti degli stessi;
 - k. compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo associativo;
 - l. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dello scopo associativo.
- 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e non esercita alcun tipo di attività commerciale e/o industriale.

Art. 5 Soci

1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutte le Aziende operanti nel settore energetico italiano e/o con rilevanti interessi nello stesso.
2. L'adesione a Energia Libera è compatibile con l'appartenenza a qualsiasi altra Associazione di settore.
3. L'appartenenza all'Associazione impegna i Soci al rispetto dello Statuto, del Regolamento organizzativo e delle altre determinazioni della Giunta.
4. E' possibile aderire all'Associazione come Socio Ordinario o Aggregato. L'adesione come Socio Aggregato ha carattere transitorio e impegna l'Azienda interessata ad acquisire appena possibile la qualifica di Socio Ordinario. La richiesta motivata di adesione come Socio Aggregato va rinnovata ogni anno.
5. Laddove non sia diversamente disposto, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento organizzativo si applicano a entrambe le categorie di Soci.

Art. 6

Ammissione di nuovi Soci

1. L'ammissione di nuovi Soci, aventi i requisiti oggettivi previsti all'art. 5, è subordinata al voto favorevole della Giunta con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 7

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per esclusione o per recesso.
2. L'esclusione di un Socio è disposta con deliberazione della Giunta con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto in caso di:
 - a. violazione dello Statuto;
 - b. morosità nel pagamento delle quote associative;
 - c. ammissione a procedure concorsuali e liquidazione.
3. L'esclusione ha decorrenza immediata. Il Socio escluso è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno corrente.
4. Il recesso ha effetto al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata istanza da parte dell'interessato. Il Socio receduto è tenuto al pagamento della quota associativa fino al momento in cui il recesso diviene effettivo. Nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dopo l'approvazione del bilancio preventivo, il recesso ha effetto al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. La quota è uguale per tutti i Soci appartenenti alla stessa categoria ed è destinata al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Associazione. La quota è determinata dalla Giunta secondo quanto previsto dal Regolamento organizzativo ed è versata con le modalità ivi indicate.
2. La Giunta determina le modalità di riparto, tra i soli Soci interessati, delle spese relative allo svolgimento di iniziative specifiche (a titolo esemplificativo: consulenze, studi, incarichi professionali anche giudiziali), nel caso in cui le stesse non siano coperte dalle entrate ordinarie dell'Associazione.



Art. 9 Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci appartenenti alla stessa categoria hanno uguali diritti e uguali doveri e non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 10 Gruppi di Lavoro

1. L'attività dell'Associazione si svolge principalmente attraverso la partecipazione dei Soci ai Gruppi di Lavoro, istituiti dalla Giunta per garantire un efficiente presidio delle differenti aree d'interesse associativo.
2. I Soci hanno il diritto di indicare un proprio rappresentante per la partecipazione a tutti i Gruppi di Lavoro. I Soci si impegnano a far sì che i propri rappresentanti partecipino assiduamente ai Gruppi di Lavoro.
3. Tutti i componenti dei Gruppi di Lavoro, a prescindere dall'appartenenza aziendale, operano nell'interesse dell'Associazione.
4. I rappresentanti dei Soci presso i Gruppi di Lavoro sono tenuti a dedicare i propri migliori sforzi al raggiungimento di una posizione comune. In caso di perduranti divergenze, il Segretario Generale, con le modalità previste dal Regolamento organizzativo, sottopone la questione ai soli rappresentanti dei Soci Ordinari, che decidono a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 11 Patrimonio

1. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
 - a. dalle quote dei Soci;
 - b. da contributi pubblici e privati a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
 - c. dalle rendite del proprio patrimonio.

Art. 12 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. la Giunta;
 - b. il Presidente;
 - c. il Segretario Generale;
 - d. il Revisore.
2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per quelle di Segretario Generale e di Revisore.

Art. 13 Giunta

1. La Giunta è l'organo direttivo dell'Associazione ed è costituita dai Delegati dei Soci Ordinari.
2. Ogni Socio Ordinario nomina un Delegato di Giunta.

3. Ogni Socio Ordinario nomina uno o più Sostituti che fanno le veci del Delegato di Giunta in caso di sua assenza o impedimento.
4. I Delegati di Giunta ed i rispettivi Sostituti rivestono tale qualifica fino a dimissioni o a revoca da parte del Socio Ordinario. In tali eventualità il Socio Ordinario è tenuto a comunicare immediatamente al Segretario Generale il nominativo del nuovo Delegato e/o del nuovo Sostituto.

Art. 14

Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata almeno due volte all'anno dal Segretario generale entro la fine del mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. La Giunta è inoltre convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un componente o il Segretario generale ne ravvisi la necessità.
3. Le convocazioni della Giunta sono fatte mediante avviso inviato tramite posta elettronica a ciascuno dei Delegati almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Tale termine può essere ridotto se tutti i Delegati di Giunta lo consentono.
4. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, i Delegati di Giunta o i relativi Sostituti comunicano appena possibile al Segretario generale il nominativo di chi li rappresenterà in quella occasione.
5. L'Ordine del Giorno della Giunta è fissato dal Segretario Generale ed è indicato nella convocazione.

Art. 15

Altri partecipanti alle riunioni di Giunta

1. Il Segretario Generale ed il Revisore partecipano alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.
2. Alle riunioni della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, altri amministratori e dipendenti dei Soci Ordinari.
3. La Giunta può autorizzare la partecipazione alle proprie riunioni, senza diritto di voto, degli ex Presidenti dell'Associazione, di rappresentanti dei Soci Aggregati, di consulenti ed esperti esterni.

Art. 16

Funzioni della Giunta

1. Sono di competenza della Giunta tutte le deliberazioni attinenti all'attività associativa, tra le quali:
 - a. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività associativa;
 - b. il posizionamento dell'Associazione sui singoli temi di interesse;
 - c. l'assunzione delle più rilevanti determinazioni di spesa, a norma del Regolamento organizzativo;
 - d. l'approvazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore, nonché la determinazione delle quote associative per i Soci;
 - e. l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
 - f. la nomina del Segretario Generale e del Revisore con la determinazione dei relativi poteri e della remunerazione;
 - g. le modifiche dello Statuto e del Regolamento organizzativo;

- h. le impugnazioni, dinanzi alle competenti giurisdizioni, degli atti che comportano una lesione dell'interesse dell'Associazione e/o dell'interesse collettivo statutariamente tutelato e gli interventi nei giudizi promossi dai Soci o da terzi nei confronti degli stessi.
2. La Giunta può attribuire incarichi specifici al Presidente, ai singoli Delegati o ai soggetti di cui all'art. 15, autorizzandoli a rappresentare l'Associazione all'esterno limitatamente all'incarico assegnato.

Art. 17 **Deliberazioni della Giunta**

1. Ogni Socio Ordinario in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.
2. La Giunta è validamente costituita con la presenza dei Delegati rappresentanti la maggioranza dei Soci Ordinari aventi diritto di voto.
3. Salvo i *quorum* espressamente indicati dallo Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Nell'assunzione delle deliberazioni, i Delegati sono tenuti a dedicare i propri migliori sforzi al raggiungimento di una posizione comune, nella consapevolezza che la decisione a maggioranza rappresenta un rimedio a carattere eccezionale a fronte di divergenze non altrimenti superabili.

Art. 18 **Presidente**

1. Il Presidente:
 - a. esercita funzioni di programmazione e d'impulso dell'attività dell'Associazione ed ha facoltà di proporre alla Giunta e ai Sostituti di Giunta l'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 16, lett. a. e b., dello Statuto;
 - b. è il portavoce della Giunta e rappresenta in tutte le sedi il posizionamento dell'Associazione nei limiti in cui questo è stato stabilito dalla Giunta. La Giunta può affidare tale funzione, in relazione a specifiche esigenze, anche ad altri Delegati o Sostituti;
 - c. laddove non sia fattibile, per motivi di urgenza, acquisire un preventivo mandato dalla Giunta, manifesta all'esterno l'orientamento dell'Associazione su specifici temi - avuto riguardo ai principi statutari e al posizionamento generale di Energia Libera, annualmente aggiornato, e sentendo informalmente, laddove ciò sia compatibile con le esigenze di celerità del caso, il maggior numero possibile di Associati - e riferisce quanto prima alla Giunta;
2. Il Presidente è eletto dalla Giunta a voto palese, seguendo un criterio di turnazione, con votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto, resta in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Qualora sia venuto meno il rapporto di fiducia con il Presidente, la Giunta può revocarlo in qualsiasi momento con la stessa maggioranza, senza che ciò comporti la perdita della qualità di Socio per l'Associato che egli rappresenta.
3. Nel corso del suo mandato, il Presidente svolge le funzioni di Delegato dell'Associato di cui è espressione.

Art. 19
Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto.
2. Il Segretario Generale coordina le attività dell'Associazione e provvede alla sua gestione, esegue le deliberazioni della Giunta ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dalla stessa.

Art. 20
Revisore

1. La Giunta può nominare tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili un Revisore cui sono affidate le funzioni di controllo contabile dell'Associazione.
2. Il Revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Revisore riferisce semestralmente alla Giunta sull'andamento della gestione amministrativa dell'Associazione e redige la relazione al bilancio consuntivo.

Art. 21
Rappresentanza legale e potere di spesa

1. La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale provvede ai pagamenti deliberati dall'Associazione a norma del Regolamento organizzativo.

Art. 22
Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Per le modifiche al presente Statuto è richiesto il voto favorevole dei Delegati che rappresentino almeno i 3/4 dei Soci Ordinari.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei Delegati che rappresentino almeno i 3/4 degli aderenti all'Associazione alla data del 12 aprile 2017.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente avente scopi analoghi a quelli dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.